

VOLUNTARY DISCLOSURE

“SCACCO MATTO” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

15 Settembre 2015

E’ stato pubblicato ieri 14 Settembre 2015 Provvedimento n°116808 dell’Agenzia delle Entrate che da “scacco matto” ai contribuenti che speravano nella “proroga” generale e che hanno già inoltrato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi Legge 186/2014.

Per dare una sintesi lampo, il Direttore dell’Agenzia **precisa** che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 **deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza**, ivi comprese tutte le istanze che saranno presentate oltre il giorno di entrata in vigore della Legge 128/2015, ovvero oltre il 2 Settembre 2015 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2015.

A mettere l’amaro in bocca ad alcuni operatori del settore alle prese con le pratiche le cui attività finanziarie o investimenti immobiliari venivano detenuti in Paesi Black-list è proprio il punto 1.2. del Provvedimento il quale sottolinea per bene che *“gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento **devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione**”* per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della **causa di non punibilità** di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

www.commercialistatelematico.com

Niente di meno il punto 1.3 del Provvedimento il quale chiarisce che i **contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi** del disposto dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

Presumibile ritenere che questa precisazione sia leggermente contraddittoria con quanto annunciato quest'estate quando venne ufficializzato che non sarebbe scattato il raddoppio dei termini nei casi in cui la "notizia criminis" non fosse pervenuta alle Autorità nei termini [vedi link: <http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2015/07/voluntary-disclosure-e-raddoppio-dei-termini-di-accertamento.html>]

Tuttavia, malgrado il termine sia abbastanza stringente, si ritiene che le precisazioni del Direttore in virtù della C.M. 27/E/2015, siano corrette ed efficaci in quanto dirette ad una categoria di contribuenti ("furbetti") che si trovano a 15 giorni dal traguardo finale "sul filo del rasoio" con il raddoppio dei termini, ma che potranno ancora una volta, si crede fermamente l'ultima, dimostrare la buona fede e la completezza informativa presentando i conteggi per imponibili, imposte e ritenute correlate alle attività oggetto della procedura.

Cosa succederà ai contribuenti che non saranno in "bona fides" ?



I buoni consigli sono stati già suggeriti nella C.M. 31/E/2015:

**ATTIVARSI QUANTO PRIMA POSSIBILE PER RICHIEDERE UFFICIALMENTE
ALL'ISTITUTO DI CREDITO TUTTI I DOCUMENTI E DATI BANCARI
MANDARE UNA LETTERA RACCOMANDATA AR INOLTRATA DALLE POSTE
ITALIANE ALLA BANCA ESTERA
SARA' PROVA DOCUMENTALE DELLA "BONA FIDES" DEL CONTRIBUENTE CHE
COLLABORA !**

**Per approfondimenti sui meccanismi giuridici della collaborazione internazionale,
rischi e vantaggi della procedura cliccare al seguente link e scaricare !!**

<http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/ebook/voluntary-disclosure-e-collaborazione-internazionale.html>

Un cordiale saluto
Andrea Lupini

www.commercialistatelematico.com